

Congedo.

Presidente. Per motivi di famiglia, l'onorevole Sanguinetti chiede un congedo di cinque giorni.

(È concesso.)

Comunicazione del guardasigilli relativa ad un processo per brogli elettorali, avvenuti in una elezione del collegio di Avellino.

Presidente. Dall'onorevole ministro di grazia e giustizia è pervenuta la seguente lettera:

“ In relazione alla lettera di V. E., del 15 giugno 1882, n. 2822, concernente la elezione del deputato professore Luigi Amabile nel collegio di Avellino, Le fo noto che in quel tribunale fu promossa l'azione penale contro Eugenio Santullo ed altri, imputati di brogli commessi in occasione della detta elezione, e che di poi quella Camera di consiglio, con ordinanza del 9 aprile 1883, dichiarò non farsi luogo a procedimento penale contro tutti gl'imputati.

“ Nel rendere di ciò consapevole l'E. V., Le trasmetto copia della mentovata ordinanza, e nel tempo stesso Le restituisco gli atti comunicatimi con la lettera suddetta.

“ Il ministro

“ Pessina. ”

Il deputato Lazzaro propone che sia inviato alla Giunta del bilancio il disegno di legge relativo alla costruzione di una dogana a Bari.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. La Camera ricorderà che ieri sera, dall'onorevole ministro delle finanze fu presentato un disegno di legge per la costruzione di una nuova dogana nella città di Bari, e che questo disegno di legge fu dichiarato d'urgenza.

· Prego ora la Camera e il ministro delle finanze di consentire che questo disegno di legge sia mandato all'esame della Commissione generale del bilancio.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, s'intenderà ammessa la proposta dell'onorevole Lazzaro.

(È approvata.)

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adria-

tica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari.

La discussione è rimasta sospesa ieri all'articolo 15 divenuto 18.

Debbo nuovamente avvertire che quell'articolo comprende tre argomenti. Il primo tratta dell'esonero dal contributo degli enti morali nella costruzione delle ferrovie di tutte le quattro categorie. Il secondo riguarda il passaggio di alcune ferrovie da una categoria all'altra. Il terzo concerne nuove costruzioni di ferrovie di prima e seconda categoria.

Pregherei dunque la Camera di procedere per ordine ed occuparsi anzitutto della prima questione, cioè di quella che concerne il contributo degli enti morali.

Passeremo quindi all'altra che riguarda il passaggio di alcune ferrovie da una categoria all'altra, e da ultimo si esamineranno le proposte di nuove costruzioni.

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso sulle varie proposte presentate.

Cavalletto. (Della Commissione) La Commissione ha compilato d'accordo col Ministero una nuova dizione di questo articolo per ciò che concerne il contributo. Essa ha preso in considerazione tutti gli argomenti che furono svolti dagli oratori, i quali hanno parlato su questo articolo nella seduta di ieri: ha conferito sull'argomento cogli onorevoli ministri, ed è venuta ad un accordo, pel quale, senza infirmare i principi della legge del 1879, secondo i quali furono stabilite le diverse categorie di strade ferrate, il contributo è ridotto in tali proporzioni, da renderlo tollerabile alle provincie e ai Corpi morali interessati, e da poter soddisfare i desideri legittimi che furono dai diversi oratori manifestati con le loro proposte.

La Commissione spera che con questa proposta si verrà a conciliazione e che la Camera l'approverà, se non ad unanimità, almeno a grande maggioranza, persuasa della sua equità, la quale, mentre sodisfa ai bisogni delle provincie, ha pure riguardo all'interesse della finanza dello Stato, egualmente sacro quanto gli interessi provinciali.

L'articolo che la Commissione propone è così compilato: (Segni di attenzione)

“ Art. 18. Le quote di concorso a carico delle provincie e degli altri enti interessati e le maggiori somme da essi pagate ed offerte in aumento alle quote obbligatorie, a termini delle leggi 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª) e 5 luglio 1882 n. 885 (serie 3ª), per le strade ferrate della 2ª ca-